**AIUTI DI STATO - SCHEDA TECNICA B**

**(riguardante esclusivamente i settori agricoltura, foreste e pesca)**

**DA COMPILARSI DAL SERVIZIO PROPONENTE L’ATTO**

**FRONTESPIZIO**

Tipologia di atto:

Proposta di delibera di Giunta regionale

Decreto del Direttore di Servizio di approvazione di bandi attuativi del PSR

Titolo dell’atto:

Fare clic qui per immettere testo.

Servizio responsabile:

Fare clic qui per immettere testo.

**Non** si procede alla compilazione della Parte B1 perché:

*[NOTA: nel caso in cui l’atto oggetto della scheda non rientri in alcune delle fattispecie sotto indicate, si proceda direttamente con la compilazione della Parte B1]*

l’Amministrazione regionale non è l’amministrazione responsabile della concessione dell’aiuto (ad esempio perché l’amministrazione si limita a trasferire risorse ad un soggetto terzo che è l’effettivo responsabile dell’attuazione della misura, e al quale si rinvia per la valutazione di competenza sugli aiuti di Stato)

l’atto non contiene gli elementi di dettaglio necessari ad effettuare la valutazione sotto il profilo degli aiuti di Stato [si rinvia pertanto la compilazione della scheda al momento dell’adozione di un atto successivo (specificare ove possibile Fare clic qui per immettere testo.)]

l’atto non è rilevante per la disciplina degli aiuti di Stato in quanto esso:

*[NOTA: è sufficiente si verifichi anche solo una delle seguenti condizioni]*

contiene modifiche di una misura di aiuto esistente aventi carattere puramente formale e amministrativo[[1]](#footnote-1), che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto esistente (specificare di seguito il codice dell’aiuto SA. Fare clic qui per immettere testo.), oppure

dà attuazione, o apporta modifiche (aventi carattere puramente formale e amministrativo1, che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto) a norme o provvedimenti per i quali la presente scheda era già stata compilata concludendo per la non sussistenza di aiuti di stato (specificare di seguito i riferimenti di tale norma o provvedimento Fare clic qui per immettere testo.), oppure

dà attuazione a norme o provvedimenti sui quali lo Stato ha già espresso una valutazione di non sussistenza di aiuti di Stato (indicare di seguito le fonti statali che contengono tale valutazione Fare clic qui per immettere testo.), oppure

dà attuazione, o apporta modifiche (aventi carattere puramente formale e amministrativo1, che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto) a norme o provvedimenti che sono stati qualificati dalla Commissione europea come non configuranti aiuti di Stato (specificare il codice dell’aiuto SA. Fare clic qui per immettere testo.), oppure

è un atto di mera programmazione, oppure

ha valenza meramente organizzativa interna dell’amministrazione, oppure

ha valenza di regolazione, ad esempio di settori, senza impegno di risorse finanziarie, oppure

con riferimento all’attività finanziata e a prescindere dalla forma giuridica, dalla finalità lucrativa o non lucrativa, dalla forma o fonte di finanziamento, i soggetti che traggono un vantaggio diretto o indiretto dalla misura prevista dall’atto in oggetto NON sono imprese ai sensi del diritto UE in materia di concorrenza perché:

non svolgono attività economica perché non offrono beni o servizi[[2]](#footnote-2), oppure

il corrispettivo che ricevono non rappresenta una retribuzione[[3]](#footnote-3) per l’attività svolta, oppure

agiscono esercitando il potere d’imperio in quanto l’attività in questione è un compito che rientra nelle funzioni essenziali dell’autorità pubblica o è ad esse connessa per la sua natura, per il suo oggetto e per le norme cui essa è soggetta

altro (specificare e motivare)

Fare clic qui per immettere testo.

Fare clic qui per inserire LUOGO e DATA

Il Direttore (Fare clic qui per inserire specifiche)

Fare clic qui per inserire NOME e COGNOME

**PARTE B1 - VALUTAZIONE DELLA PRESENZA DI AIUTI DI STATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 107 PAR. 1 DEL TFUE**

**SEZIONE 1 – ATTO OGGETTO DELLA SCHEDA AI SENSI DELLA DGR 1190/2014**

L’atto oggetto della presente scheda è:

una DGR avente ad oggetto:

atto normativo, in particolare:

DDL o emendamento a DDL presentato dalla Giunta regionale[[4]](#footnote-4)

Regolamento

Regolamento di modifica di un precedente Regolamento

accordo di programma quadro (APQ)

accordo di programma (AP)

ogni altro atto i cui contenuti siano rilevanti per la materia degli aiuti di Stato (quali, ad esempio, DGR che prenotano fondi e non derivano da un regolamento / legge o, qualora derivino da un regolamento / legge, per questi ultimi non era stata compilata la presente scheda), specificare:

Fare clic qui per immettere testo.

un Decreto del Direttore di Servizio di approvazione di bandi attuativi del PSR

**SEZIONE 2 – NATURA DI AIUTO DI STATO**

***LA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA NOZIONE DI AIUTO DI STATO PUÒ FORNIRE UN UTILE SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE DELLA PRESENTE SEZIONE[[5]](#footnote-5)***

* 1. **Descrizione dell’intervento**

Obiettivo principale:

Fare clic qui per immettere testo.

Beneficiari diretti (specificare se trattasi di un unico beneficiario):

Fare clic qui per immettere testo.

Beneficiari indiretti (se presenti):

Fare clic qui per immettere testo.

Durata:

Fare clic qui per immettere testo.

Stanziamento complessivo e annuale della misura:

Fare clic qui per immettere testo.

Ammontare stimato per beneficiario individuale (da compilarsi solo in caso di un regime di aiuti):

Fare clic qui per immettere testo.

Breve descrizione dell’intervento e delle modalità di attuazione:

Fare clic qui per immettere testo.

Specificare se l’intervento è finanziato da misure previste dai regolamenti europei sull’OCM o sullo Sviluppo Rurale:

Fare clic qui per immettere testo.

Specificare le attività oggetto di finanziamento:

produzione primaria di prodotti agricoli

trasformazione/commercializzazione diprodotti agricoli

trasformazione/commercializzazione diprodotti agricoli in prodotti non agricoli

altro (specificare): Fare clic qui per immettere testo.

Altre informazioni:

Fare clic qui per immettere testo.

***Attenzione****: la selezione di uno dei tre box “no”, “sì”, “forse”, contenuti nel riquadro del titolo del paragrafo, deve essere effettuata dopo avere risposto alle domande contenute nel paragrafo stesso, quale sintesi/conclusione del ragionamento svolto.*

* 1. **Natura di impresa:**  **SÌ**  **FORSE**

*La* ***risposta “NO”*** *rispetto alla natura di impresa è contenuta nel frontespizio tra le motivazioni della non rilevanza per la disciplina in materia di aiuti di Stato.*

***Attenzione****: la presente sezione presuppone che siano valutati gli effetti della misura prevista dall’atto in oggetto a livello diretto e indiretto. I soggetti che traggono un vantaggio diretto o indiretto dalla misura sono definiti di seguito “beneficiari diretti o indiretti”.*

*Per impresa ai sensi del diritto UE in materia di concorrenza si intendono i soggetti che svolgono attività economica di scambio di beni o servizi sul mercato.*

**Con riferimento all’attività finanziata[[6]](#footnote-6), e a prescindere dalla forma giuridica, dalla finalità lucrativa o non lucrativa, dalla fonte o forma di finanziamento,**

i beneficiari diretti o indiretti sono “imprese” ai sensi del diritto UE in materia di concorrenza:

**SÌ** perché:

non svolgono attività economica perché non offrono beni o servizi[[7]](#footnote-7), oppure

il corrispettivo che ricevono non rappresenta una retribuzione[[8]](#footnote-8) per l’attività svolta

e il beneficiario rientra nella categoria di:

microimpresa (meno di 10 occupati e non più di 2 Meuro di fatturato)

piccola impresa (meno di 50 occupati e non più di 10 Meuro di fatturato)

media impresa (meno di 250 occupati e non più di 50 Meuro di fatturato)

grande impresa

**FORSE**, spiegare i dubbi:

Fare clic qui per immettere testo.

* 1. **Attribuzione di vantaggio economico:**  **NO**  **SÌ**  **FORSE**

***ASSENZA DI VANTAGGIO ECONOMICO***

*(Specificare di seguito la motivazione dell’assenza di vantaggio selezionandola tra i casi sotto riportati, ove applicabili)*

**2.3 A)**: In caso di vendita o acquisto di attivi, beni e servizi (o altre operazioni comparabili) da parte dell’Amministrazione regionale[[9]](#footnote-9), il beneficiario **NON** riceve alcun vantaggio perché:

la vendita viene effettuata secondo una procedura di gara aperta, trasparente, sufficientemente pubblicizzata, non discriminatoria e incondizionata, in conformità ai principi e procedure delle direttive sugli appalti pubblici e tale da assicurare effettive condizioni di mercato, oppure

la vendita viene effettuata ad un valore di mercato determinato prima delle trattative in vista della vendita, attraverso una valutazione indipendente eseguita da parte di uno o più periti estimatori indipendenti, sulla base di indicatori di mercato e di norme di valutazione generalmente riconosciuti

**2.3 B)**: In caso di garanzie pubbliche concesse dall’Amministrazione regionale sui prestiti[[10]](#footnote-10), il beneficiario **NON** riceve alcun vantaggio perché la garanzia è collegata ad un’operazione specifica e non copre più dell’80% del prestito, il mutuatario non si trova in difficoltà finanziarie e paga un prezzo di mercato per la garanzia

**2.3 C)**: In caso di prestiti concessi dall’Amministrazione regionale[[11]](#footnote-11), il beneficiario **NON** riceve alcun vantaggio perché il prestito è concesso a tasso di mercato o a esso equivalente

**2.3 D)**: In caso di investimenti per il finanziamento del rischio di PMI, piccole imprese a media capitalizzazione e imprese a media capitalizzazione innovative[[12]](#footnote-12), il beneficiario **NON** riceve alcun vantaggio perché:

A livello degli investitori in quanto *[NOTA: le seguenti condizioni devono sussistere cumulativamente]*:

l’investimento viene effettuato alle stesse condizioni da investitori pubblici e privati che condividono gli stessi rischi e benefici e mantengono lo stesso livello di subordinazione in relazione alla medesima classe di rischio, e

le due categorie di operatori agiscono in contemporanea tramite la stessa operazione di rischio, e

l’intervento dell’investitore privato indipendente dall’impresa oggetto di investimento ha una rilevanza economica effettiva pari ad almeno il 30% dell’investimento complessivo

A livello degli intermediari finanziari e/o dei loro gestori in quanto:

la misura per il finanziamento del rischio è gestita da un’entità delegata che non co-investe assieme allo Stato membro, oppure

la misura per il finanziamento del rischio è gestita da un’entità delegata che co-investe assieme allo Stato membro e *[NOTA: è sufficiente si verifichi anche solo una delle seguenti tre condizioni]*:

il gestore o la società di gestione dell’intermediario finanziario sono scelti attraverso una procedura di selezione aperta, trasparente, non discriminatoria e obiettiva, oppure

la remunerazione del gestore rispecchia pienamente gli attuali livelli di mercato in situazioni comparabili, oppure

l’intermediario finanziario e il suo gestore sono organismi pubblici e non sono stati scelti attraverso una procedura di selezione aperta, trasparente, non discriminatoria e obiettiva, e *[NOTA: le seguenti 4 condizioni devono sussistere cumulativamente]*:

le loro commissioni di gestione prevedono un limite e la loro remunerazione complessiva rispecchia le normali condizioni di mercato ed è legata ai risultati e

gli intermediari finanziari pubblici sono gestiti secondo criteri commerciali e i relativi gestori adottano decisioni di investimento orientate al profitto in piena indipendenza rispetto allo Stato e

gli investitori privati sono selezionati mediante una procedura di selezione aperta, trasparente, non discriminatoria e obiettiva per ciascuna operazione e

vengono messi in atto meccanismi adeguati per escludere ogni possibile interferenza dello Stato nella gestione quotidiana del fondo pubblico

oppure

se l’investimento dello Stato mediante l’intermediario finanziario si realizza in forma di prestiti o garanzie, comprese le contro garanzie, qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite nella Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) e nella Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02)

A livello delle imprese nelle quali sono effettuati gli investimenti in quanto:

***Nota Bene****: qualora vi siano elementi di aiuto a livello degli investitori, dell’intermediario finanziario o dei suoi gestori, la Commissione ritiene in linea generale che l’aiuto è stato almeno parzialmente trasferito alle imprese destinatarie*

quando gli investimenti concessi alle imprese destinatarie di una misura per il finanziamento del rischio avvengono in forma di prestiti garanzie, sono soddisfatte le condizioni stabilite nella Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) e nella Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02)

**2.3 E)**: In caso di partecipazione diretta o indiretta dell’Amministrazione regionale nei capitali delle imprese[[13]](#footnote-13), il beneficiario **NON** riceve alcun vantaggio perché l’operazione è in grado di assicurare all’Amministrazione regionale una profittabilità di mercato anche differita.

Per esempio queste condizioni possono costituire degli indicatori di profittabilità *[NOTA: è sufficiente si verifichi anche solo una delle seguenti condizioni]*:

la partecipazione risponde a nuove esigenze di investimento ed ai costi ad esse direttamente connessi, a condizione che il settore in cui l'impresa esercita l'attività non accusi eccessi strutturali di capacità nel mercato comune e la situazione finanziaria dell'impresa sia sana, oppure

in caso di incremento della partecipazione regionale nell’impresa, l'apporto di capitale è proporzionale al numero di quote di capitale detenute dalla Regione, ha luogo parallelamente ad un conferimento di fondi di un azionista privato e la quota parte detenuta dall'investitore privato deve avere una rilevanza economica effettiva, oppure

la partecipazione riguarda piccole e medie imprese, che per le loro ridotte dimensioni non possono offrire sufficienti garanzie sui mercati finanziari privati, ma le cui prospettive possano nondimeno giustificare una partecipazione pubblica superiore all'attivo netto di tali imprese o superiore al volume di investimenti privati in queste stesse imprese

**2.3 F)**: In caso di finanziamento di infrastrutture da parte dell’Amministrazione regionale, il beneficiario **NON** riceve alcun vantaggio perché per la costruzione, l’estensione o l’ammodernamento dell’infrastruttura viene organizzata una procedura d’appalto pubblica, conformemente alle norme UE sugli appalti pubblici e

CASO A – infrastrutture non commerciali

l’infrastruttura non è intesa ad essere sfruttata per fini commerciali (infrastrutture generali o intese per le attività che lo Stato/Regione effettua nell’esercizio dei suoi poteri pubblici), oppure

qualora sia utilizzata per attività di natura economica e non economica (uso misto):

l‘uso economico rimane puramente accessorio in quanto l’attività economica è connessa direttamente o necessaria o intrinsecamente legata all’utilizzo non economico dell’infrastruttura e

l’attività economica rimane di portata limitata in termini di capacità dell’infrastruttura (condizione che si presume quando la capacità assegnata ogni anno all’attività economica non supera il [20%][[14]](#footnote-14) della capacità annua complessiva dell’infrastruttura)

**oppure**

CASO B. infrastrutture commerciali

B1. Asservite a SIEG

l’infrastruttura è necessaria per la prestazione di un servizio di interesse economico generale (SIEG) e il costo dell’ammortamento dell’investimento è preso in considerazione nel meccanismo di calcolo della compensazione pubblica del servizio stabilito ex ante (integralmente se l’infrastruttura è esclusivamente dedicata al SIEG, pro quota se serve anche altre attività diverse dal SIEG), oppure

B2. Altre infrastrutture:

livello del PROPRIETARIO dell’infrastruttura: perché la Regione agisce nel rispetto del principio dell’investitore privato di mercato (ad es. attraverso un’operazione di *project financing*)

livello del GESTORE dell’infrastruttura: perché

è stato individuato mediante una gara aperta e trasparente (specificare: Fare clic qui per immettere testo.) e

allo scadere della concessione, se la proprietà dell’infrastruttura è traslata al concessionario, quest’ultimo versa una compensazione per l’effettivo valore residuo della stessa;

livello dell’UTENTE dell’infrastruttura: perché

l’infrastruttura consente l’accesso in modo indiscriminato a tutti i possibili utenti e

l’utente paga l’accesso all’infrastruttura e relativi servizi a prezzo di mercato

**2.3 G)**: In tutti i casi diversi da quelli individuati ai punti precedenti da 2.3 A) a 2.3 F), il beneficiario **NON** riceve alcun vantaggio perché l’intervento costituisce un “investimento” dell’Amministrazione regionale paragonabile al comportamento che avrebbe adottato un normale **operatore sul mercato** nelle stesse circostanze, in quanto *[NOTA: le seguenti 5 condizioni devono sussistere cumulativamente]*:

l’Amministrazione regionale prende in considerazione solo i costi che avrebbe sostenuto un operatore privato nella stessa situazione e non i costi o le perdite che si sarebbe accollata la Regione in quanto autorità pubblica e

l’Amministrazione regionale investe congiuntamente (in concomitanza) con investitori privati alle stesse condizioni e agli stessi rischi e

la posizione di partenza dell’Amministrazione regionale e degli operatori privati interessati è comparabile riguardo all’operazione e

l’intervento degli operatori privati ha una vera[[15]](#footnote-15) rilevanza economica e non è soltanto simbolico o marginale e

l’Amministrazione regionale agisce sulla base di un piano finanziario dettagliato e realistico che dimostri la redditività dell’investimento

***PRESENZA DI VANTAGGIO ECONOMICO***

Il beneficiario **RICEVE** un vantaggio finanziario o commerciale che non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perché lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente) sotto la/e seguente/i forma/e:

sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);

abbuono di interessi (contributo in conto interessi);

agevolazioni fiscali (es. detrazioni d’imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell’aliquota, differimento dell’imposta; esoneri fiscali, ammortamento accelerato);

riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);

estinzione o riduzione del debito;

cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;

garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);

prestito agevolato;

riduzione del rischio collegato ad un investimento in un’impresa o in una serie di imprese;

finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato[[16]](#footnote-16);

partecipazione al capitale (l’apporto di nuovo capitale all’impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);

nel caso delle infrastrutture:

per il PROPRIETARIO: riduzione dei costi di costruzione, estensione o l’ammodernamento;

per il GESTORE: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;

per l’UTENTE: condizioni agevolate per l’accesso e la fruizione dell’infrastruttura;

altro (specificare).

Fare clic qui per immettere testo.

**FORSE**, spiegare i dubbi:

Fare clic qui per immettere testo.

* 1. **Alterazione della concorrenza:**  **NO**  **SÌ**  **FORSE**

La misura **ALTERA la concorrenza**

***Nota Bene****: la Commissione europea presume una distorsione della concorrenza ai sensi dell’articolo 107 del TFUE non appena lo Stato concede un vantaggio finanziario a un’impresa in un settore liberalizzato dove c’è, o potrebbe esserci, una situazione di concorrenza: se si è risposto “sì” al criterio del vantaggio (punto 2.3), si considera automaticamente soddisfatto anche il presente criterio.*

La misura **NON altera la concorrenza** perché *[NOTA: è sufficiente si verifichi anche solo una delle seguenti due condizioni]*:

il beneficiario opera in un regime di monopolio legale (stabilito in conformità al diritto dell’UE) e non in concorrenza con servizi liberalizzati analoghi, oppure

il beneficiario non può operare (a causa di vincoli regolamentari o statutari) in altri mercati liberalizzati (geografici o del prodotto)

**FORSE**, spiegare i dubbi:

Fare clic qui per immettere testo.

* 1. **Risorse pubbliche e imputabilità pubblica:**  **NO**  **SÌ**  **FORSE**

***Attenzione****: il criterio si considera soddisfatto quando sono presenti entrambe le seguenti condizioni e quindi si è risposto SÌ ai punti 2.5 A) e 2.5 B):*

**2.5 A): Risorse di natura pubblica** **NO  SÌ  FORSE**

*La risposta è SÌ se si verifica almeno una delle seguenti situazioni:*

il vantaggio è concesso a valere su risorse pubbliche del bilancio pubblico (statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE)) oppure

il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall’Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l’autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d’uso delle stesse (es. tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell’Autorità pubblica[[17]](#footnote-17))

***E***

**2.5 B): Risorse imputabili all’Autorità pubblica  NO  SÌ  FORSE**

*La risposta è SÌ se si verifica almeno una delle seguenti situazioni:*

il vantaggio è concesso direttamente dall’Autorità pubblica in quanto parte integrante dell’amministrazione pubblica oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie, …) che agiscono sotto il controllo dell’Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione …) o su direttiva dell’Autorità pubblica

*Nel caso una delle risposte sia FORSE, spiegare qui i dubbi***:** Fare clic qui per immettere testo.

* 1. **Selettività:**  **NO**  **SÌ**  **FORSE**

***ASSENZA DI SELETTIVITÀ***

**2.6 A)**: In caso di misure fiscali di competenza dell’Amministrazione regionale intese ad alleviare i normali oneri delle imprese[[18]](#footnote-18), la misura **NON** è selettiva perché è una misura generale di cui possono beneficiare tutte le imprese di qualsiasi settore e dimensione perché *[NOTA: è sufficiente si verifichi anche solo una delle seguenti condizioni]*:

si applica a tutte le imprese indistintamente sul territorio regionale nell’ambito del sistema fiscale generale di riferimento dello Stato, oppure

costituisce una deroga al sistema fiscale generale di riferimento dello Stato ma è giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema di cui trattasi, oppure

deriva da un’autonomia impositiva per stabilire l’aliquota d’imposta sul territorio regionale dovuta al decentramento simmetrico dei poteri in materia tributaria dallo Stato alle Regioni, oppure

deriva da un’autonomia impositiva per stabilire l’aliquota d’imposta sul territorio regionale rispetto allo Stato centrale, dovuta alla autonomia istituzionale-statutaria, procedurale ed economico-finanziaria della Regione che costituisce in tal modo l’ambito geografico di riferimento.

**2.6 B)**: In tutti i casi diversi da 2.6 A), la misura **NON** è selettiva perché è una misura generale di cui possono beneficiare tutte le imprese di qualsiasi settore e dimensione

***PRESENZA DI SELETTIVITÀ***

La misura **È** selettiva perché beneficia in via diretta o indiretta[[19]](#footnote-19) solo alcune tipologie di imprese individuate:

per identità (aiuti ad hoc), oppure

per dimensione, oppure

per settore economico o attività (indicare quali Fare clic qui per immettere testo.), oppure

per area geografica[[20]](#footnote-20) (indicare quale Fare clic qui per immettere testo.), oppure

per altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite … etc), oppure

in caso di finanziamento di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell’accesso all’infrastruttura solo a taluni utenti commerciali;

**FORSE**, spiegare i dubbi:

Fare clic qui per immettere testo.

* 1. **Distorsione degli scambi tra stati membri:  NO  SÌ  FORSE**

***Nota Bene****: la Commissione europea presume che il settore agricolo sia di fatto aperto alla concorrenza a livello dell’Unione Europea e che quindi sia sensibile a qualsiasi misura in favore della produzione in uno o più Stati membri; l’unico caso certo in cui, per la Commissione europea, non sussiste distorsione della concorrenza sono gli aiuti sotto soglia de minimis.*

La misura **NON incide** sugli scambi tra Stati membri perché le conseguenze potenziali dell’aiuto presentano un interesse limitato dal punto di vista degli scambi tra Stati membri dell’Unione

La misura **INCIDE** sugli scambi tra Stati membri perché le conseguenze potenziali dell’aiuto rientrano in un settore aperto alla concorrenza a livello di Unione Europea

**FORSE**, spiegare i dubbi:

Fare clic qui per immettere testo.

* 1. **Conclusioni**

La misura non configura aiuto di Stato (si è risposto NO ad almeno una delle condizioni da 2.3 a 2.7)

La misura configura aiuto di Stato (si è risposto SÌ a tutte le condizioni da 2.2 a 2.7) compilare la parte B2

Permangono i seguenti dubbi (si è risposto FORSE ad almeno una delle condizioni da 2.2 a 2.7), brevemente illustrati:

Fare clic qui per immettere testo.

e si richiede un parere al Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura avente ad oggetto (formulare in dettaglio la richiesta di parere):

Fare clic qui per immettere testo.

**2.9 Osservazioni aggiuntive**

Fare clic qui per immettere testo.

Fare clic qui per inserire LUOGO e DATA

Il Direttore (Fare clic qui per inserire specifiche)

Fare clic qui per inserire NOME e COGNOME

**PARTE B2 - SCHEDA TECNICA PER LA VALUTAZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA COMPATIBILITÀ DELL’AIUTO DI STATO**

La misura che configura aiuti di Stato sarà attuata con lo strumento *(specificare selezionando le voci pertinenti)*:

**de minimis**

Regolamento (UE) n. 1407/2013

Regolamento (UE) n. 1408/2013 (agricoltura – produzione primaria)

Regolamento (UE) n. 717/2014 (pesca)

**esenzione** dall’obbligo di notifica preventiva

Regolamento (UE) 702/2014 (regolamento di esenzione settori agricolo, forestale e zone rurali) – specificare sezione e articoli pertinenti Fare clic qui per immettere testo., oppure

Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) – specificare sezione e articoli pertinenti Fare clic qui per immettere testo., oppure

Regolamento (UE) 1388/2014 (regolamento generale di esenzione settore pesca e acquacoltura) – specificare sezione e articoli pertinenti Fare clic qui per immettere testo.

**notifica preventiva**, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi di Orientamenti o linee guida (specificare quali[[21]](#footnote-21)):

Fare clic qui per immettere testo.

Fare clic qui per inserire LUOGO e DATA

Il Direttore (Fare clic qui per inserire specifiche)

Fare clic qui per inserire NOME e COGNOME

**Articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato interno:
3. gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
4. gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
5. gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.
6. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:
7. gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
8. gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
9. gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
10. gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;
11. le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

1. Ad esempio, la modifica dei termini del procedimento, della sole modalità di presentazione della domanda o della rendicontazione, un aumento non superiore al 20 % della dotazione originaria di un regime di aiuti (si veda art. 4 Reg.(CE) n. 794/2004) . [↑](#footnote-ref-1)
2. Si ricorda che l’articolo 57 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) definisce i servizi come “prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione”. [↑](#footnote-ref-2)
3. Si ricorda che la retribuzione non deve necessariamente provenire dall’utente/destinatario della prestazione e, pertanto, anche servizi offerti gratuitamente agli utenti possono essere attività economiche. [↑](#footnote-ref-3)
4. Le generalità di Giunta costituiscono oggetto delle direttive adottate con DGR n. 1190/2014 in quanto riconducibili alla fattispecie delle delibere di Giunta. [↑](#footnote-ref-4)
5. Alla data di adozione della presente scheda non è stato ancora approvato il testo definitivo della *Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato. È* però disponibile il testo, in italiano, del “*Progetto di comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE*” al seguente link: <http://ec.europa.eu/competition/consultations/2014_state_aid_notion/index_en.html>. [↑](#footnote-ref-5)
6. Se il beneficiario svolge anche altre attività oltre a quella finanziata, esso deve disporre di un meccanismo di contabilità separata, oppure di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi. [↑](#footnote-ref-6)
7. Si ricorda che l’articolo 57 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) definisce i servizi come “prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione”. [↑](#footnote-ref-7)
8. Si ricorda che la retribuzione non deve necessariamente provenire dall’utente/destinatario della prestazione e, pertanto, anche servizi offerti gratuitamente agli utenti possono essere attività economiche. [↑](#footnote-ref-8)
9. Comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (97/C 209/03) disponibile al seguente link <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31997Y0710(01)>. [↑](#footnote-ref-9)
10. Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02) disponibile al seguente link <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52008XC0620(02)>, e Comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine (2012/C 392/01) disponibile al seguente link: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=OJ:C:2012:392:TOC>. [↑](#footnote-ref-10)
11. Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) disponibile al seguente link <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:014:0006:0009:IT:PDF>. [↑](#footnote-ref-11)
12. Comunicazione della Commissione “Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04) disponibile al seguente link http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0122(04)&from=EN. [↑](#footnote-ref-12)
13. Si veda il documento “*Partecipazione della autorità pubbliche nei capitali delle imprese*” disponibile al seguente link: <http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/transparency_extract_it.pdf>, e il documento di lavoro dei servizi della Commissione “*Documento di orientamento concernente il finanziamento, la ristrutturazione e la privatizzazione di imprese pubbliche in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato*” disponibile al seguente link: <http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/swd_guidance_paper_it.pdf>. [↑](#footnote-ref-13)
14. In attesa di conferma della percentuale rilevante, che il “*Progetto di comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE*” attesta al 15% (nota a piè di pagina n. 54), successivamente indicata al 20% nel contesto della disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (cfr. punto 20 della disciplina 2014/C 198/01 e considerando 49 del Reg. (UE) n. 651/2014). [↑](#footnote-ref-14)
15. Si vedano, a titolo di esempio, i casi riportati nella nota a piè di pagina numero 139 del “*Progetto di comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE*” [↑](#footnote-ref-15)
16. Attenzione: in tali casi, ai sensi dei pertinenti Orientamenti, l’aiuto sarebbe incompatibile in quanto detti beneficiari sono esclusi dal campo di applicazione. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ad esempio, le risorse delle CCIAA devono intendersi quali “risorse pubbliche” in quanto derivanti da contributi privati resi obbligatori da un atto della pubblica amministrazione: cfr. decisione della Commissione nel caso N 708/00 e sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 22 marzo 1977 nella causa C 78/76. [↑](#footnote-ref-17)
18. **Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (98/C 384/03) disponibile al seguente link:** <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31998Y1210(01)&from=EN>. [↑](#footnote-ref-18)
19. Si presenta come misura generale, ma di fatto si rivolge solo ad alcune categorie di imprese (ad es. qualora si concedano garanzie all’export per investimenti superiori a dimensioni tali che possono essere intrapresi soltanto da grandi imprese). [↑](#footnote-ref-19)
20. Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l’attività dell’Amministrazione regionale per se si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale. [↑](#footnote-ref-20)
21. Si veda il sito della Direzione Generale della concorrenza della Commissione europea al seguente link: <http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/legislation.html>. [↑](#footnote-ref-21)